



Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Modifica del 17 marzo 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 7 luglio 2016¹;

visto il parere del Consiglio federale del 19 ottobre 2016²,

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 64c cpv. 2 lett. a e 4

² La tassa di vigilanza annuale è riscossa:

- a. presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza nonché del numero degli assicurati attivi e del numero delle rendite versate;

⁴ Le autorità di vigilanza addossano agli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a.

¹ FF 2016 6149

² FF 2016 7331

³ RS 831.40

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 luglio 2017.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018⁵.

15 novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ FF 2017 2067

⁵ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 9 novembre 2017.